



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

CIRCOLARE URGENTE N. 22 / 2013

Roma, 31 gennaio 2013

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AI COMMISSARI DEL GOVERNO
PER LE PROVINCE AUTONOME DI

TRENTO E BOLZANO

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
SERVIZI DI PREFETTURA

AOSTA

e, per conoscenza:

ALLA REGIONE LOMBARDIA
Direzione Centrale Affari Istituzionali e Legislativo
Piazza Città di Lombardia, 1

MILANO

ALLA REGIONE LAZIO
Direzione Enti Locali e Sicurezza
Area Attività Elettorale, Supporto Tecnico-Legislativo
e Modifiche Territoriali
Via R. Raimondi Garibaldi, 7

R O M A

ALLA REGIONE MOLISE
Presidente della Giunta Regionale del Molise
Via Genova

CAMPOBASSO

OGGETTO: Elezioni politiche ed elezioni regionali di domenica 24 e lunedì 25 febbraio 2013.
Ammissione di elettori all'esercizio del diritto di voto con procedura speciale.

Com'è noto, la normativa vigente consente a determinate categorie di elettori di avvalersi di procedure speciali, cioè di esercitare il diritto di voto non presso l'ufficio elettorale di sezione nelle cui liste sono iscritti bensì presso un altro ufficio sezionale (normale o speciale o "volante") nell'ambito dello stesso comune di iscrizione elettorale o di altro comune, **previa comunque l'esibizione della tessera elettorale, e purchè gli stessi siano elettori rispetto a ciascun tipo di consultazione.**

Ciò premesso, rinviandosi alla circolare n. 6 del 9 gennaio 2013 per quanto riguarda l'esercizio del diritto di voto dei detenuti, ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, e alla circolare n. 4 del 7 gennaio 2013 (lett. i) per l'ammissione al voto domiciliare, si richiamano di seguito i principali adempimenti finalizzati a consentire, in occasione delle



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

consultazioni di cui all'oggetto, l'esercizio del voto da parte delle categorie di elettori di seguito evidenziate, con preghiera di curarne l'esecuzione, anche per il tramite delle amministrazioni comunali.

INDICE

- a) Componenti del seggio, rappresentanti delle liste di candidati presso i seggi, candidati alle elezioni politiche, ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio presso i seggi.
- b) Militari e appartenenti a corpi militari, alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
- c) Naviganti (marittimi e aviatori).
- d) Degenti in ospedali e case di cura.
- e) Ricoverati in case di riposo e tossicodipendenti degenti presso comunità.

a) Componenti del seggio, rappresentanti delle liste di candidati presso i seggi, candidati alle elezioni politiche, ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio presso i seggi (art. 48 del D. P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e art. 40 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570)

Per le elezioni politiche:

- il presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione del comune o, nel caso del presidente, in altro comune della circoscrizione per l'elezione della Camera o della circoscrizione regionale per l'elezione del Senato o del collegio uninominale per l'elezione della Camera in Valle d'Aosta e del Senato in Valle d'Aosta e in Trentino-Alto Adige. Si rammenta, al riguardo, che possono essere nominati agli incarichi di scrutatore e di segretario solo i cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune ove ha sede il seggio elettorale mentre la designazione del presidente di seggio viene effettuata dal presidente della Corte d'appello sulla base dei nominativi inclusi nell'apposito albo istituito, nell'ambito del distretto della Corte, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 53 del 1990.

- i rappresentanti delle liste di candidati votano nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni purchè siano elettori della circoscrizione (Camera e Senato);

- i candidati alle elezioni politiche votano in una qualsiasi delle sezioni della circoscrizione dove sono proposti;

- gli ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se risultino iscritti come elettori in altra sezione del comune o in qualsiasi altro comune del territorio nazionale.

Per le elezioni regionali:

- il presidente vota nella sezione presso la quale esercita il suo ufficio anche se sia iscritto in altra sezione del comune o di altro comune della regione alla quale si riferiscono le



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

elezioni; gli scrutatori e il segretario del seggio votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione dello stesso comune;

- i rappresentanti delle liste dei candidati presso le sezioni e gli ufficiali e gli agenti della Forza pubblica in servizio in ordine pubblico votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio purchè siano elettori della regione alla quale si riferisce l'elezione.

Non è necessaria alcuna domanda essendo il diritto di voto riconosciuto "ope legis".

- b) Militari e appartenenti a corpi militari, alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (art. 49 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e art. 1 lett. f) del decreto-legge n. 161/1976, convertito nella legge 14 maggio 1976, n. 240)

Per le elezioni politiche, i militari delle Forze armate e gli appartenenti a Corpi militarmente organizzati per il servizio dello Stato, alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco possono esercitare il diritto di voto, previa esibizione della tessera elettorale, in qualsiasi sezione del comune in cui si trovano per causa di servizio, con precedenza sugli elettori iscritti nelle liste sezionali e con iscrizione dei rispettivi nominativi in una lista aggiunta.

Ovviamente, **per le elezioni regionali**, gli stessi soggetti potranno esercitare il diritto di voto solo se siano elettori della regione alla quale si riferisce l'elezione.

Al riguardo questa Direzione Centrale, con nota che si allega in copia, ha fatto pervenire ai Dicasteri, Comandi Generali o Uffici Centrali, dai quali i reparti delle suddette Forze dipendono, alcuni suggerimenti al fine dell'avviamento alle urne del predetto personale, in occasione delle prossime consultazioni.

Le SS.LL. vorranno sensibilizzare le amministrazioni comunali, anche al fine di attivare ogni necessaria collaborazione con i Comandi, Uffici e Autorità militari locali (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Forze armate e Corpo delle Capitanerie di Porto, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Corpo di Polizia Penitenziaria, Croce Rossa Italiana).

Non è necessaria alcuna domanda essendo il diritto di voto riconosciuto "ope legis".

- c) Naviganti (marittimi e aviatori) (art. 50 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361)

In occasione dello svolgimento delle **elezioni politiche**, i naviganti (marittimi o aviatori) fuori residenza per motivi d'imbarco sono ammessi a votare, previa esibizione della tessera elettorale, in qualsiasi sezione del comune in cui si trovano.

Si riepilogano di seguito i principali adempimenti del procedimento:



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

- l'interessato deve presentare, presso la segreteria del comune in cui si trova, una domanda scritta dichiarando l'intenzione di votare in quel comune;
- il predetto comune, immediatamente dopo aver ricevuto la domanda, e comunque non oltre il giorno antecedente la data della votazione, **ne informa telegraficamente, o con altro mezzo equivalente**, il comune nelle cui liste elettorali il navigante è iscritto e rilascia al medesimo apposito certificato;
- il sindaco del comune di iscrizione elettorale del navigante, appena ricevuta la comunicazione telegrafica di cui sopra, inserisce il nome del navigante stesso in uno degli appositi elenchi, distinti per sezioni elettorali, che dovranno essere consegnati ai presidenti di seggio per le relative annotazioni nelle liste sezionali;
- il navigante, per essere ammesso al voto in una sezione del comune dove si trova, dovrà esibire, oltre al documento di riconoscimento, alla tessera elettorale e al suddetto certificato rilasciatogli dal sindaco, anche un certificato rilasciato dal comandante (o dal direttore) del porto (o dell'aeroporto) nel quale si attestino i "motivi di imbarco" prescritti dalla norma;
- il sindaco del comune dove il navigante si trova, anche per il tramite del comandante (o direttore) del porto (o aeroporto), può invitare il navigante stesso ad accedere a una determinata sezione, avente un numero non elevato di elettori iscritti;
- il navigante, all'atto della votazione, sarà iscritto nella stessa lista aggiunta nella quale vengono registrati i militari.

Nel caso di **elezioni regionali**, ai sensi dell'art. 1, lett. f), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito nella legge 14 maggio 1976, n. 240, i naviganti sono ammessi a votare per tali elezioni in qualsiasi sezione del comune ove si trovino per motivi d'imbarco, sempre che siano iscritti nelle liste di un comune della regione.

Vorranno le SS.LL. valutare l'opportunità di richiamare l'attenzione, oltre che delle amministrazioni comunali, anche delle competenti Autorità portuali e aeroportuali sulle cennate disposizioni e istruzioni.

d) Degenti in ospedali e case di cura (art. 51 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e art. 42 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570)

I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, se iscritti nelle liste elettorali dello stesso comune o di altro comune del territorio nazionale (**per le elezioni politiche**) e di altro comune della regione interessata (**per le elezioni regionali**).

Si rammenta che tale ammissione al voto avviene previa presentazione al sindaco del comune nelle cui liste elettorali la persona degente è iscritta di apposita dichiarazione recante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura e, in calce, l'attestazione del direttore sanitario del predetto luogo di cura comprovante il ricovero.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

Tale dichiarazione, da inoltrare per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'istituto di cura, deve pervenire al suddetto comune non oltre il terzo giorno antecedente la votazione .

Il sindaco del comune in questione, appena ricevuta la dichiarazione, dopo averne accertato la regolarità, provvede:

- ad includere il nome del richiedente in uno degli appositi elenchi, distinti per sezioni elettorali, che dovranno essere consegnati ai presidenti di seggio, per le relative annotazioni nelle liste sezionali, nelle ore antimeridiane del sabato precedente la votazione, unitamente al materiale occorrente per le operazioni dell'Ufficio;
- a rilasciare immediatamente all'interessato, **anche per telegramma o con altro mezzo equivalente**, un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli anzidetti elenchi;
- a rimettere, nel caso di elettori degenti in luoghi di cura ubicati in altri comuni, ai sindaci dei suddetti comuni l'elenco degli elettori ai quali sia stata rilasciata la predetta attestazione, con l'indicazione del rispettivo luogo di cura.
- La cennata attestazione varrà come autorizzazione a votare nel luogo di cura e dovrà essere esibita al presidente di seggio unitamente alla tessera elettorale.

I sindaci dei comuni in cui hanno sede i luoghi di cura dovranno compilare un elenco, distinto per maschi e femmine, dei degenti ai quali sia stato riconosciuto il diritto di esercitare il voto avvalendosi della descritta procedura speciale. In particolare, per consentire ai presidenti degli uffici elettorali di sezione di conoscere il numero dei degenti aventi diritto al voto e, quindi, delle schede da autenticare, dovrà compilarsi un elenco dei predetti votanti per ciascun seggio da costituire sulla base delle tipologie previste dalla legge, a seconda del numero di posti-letto, secondo il seguente ben noto schema:

- 1) sezioni ospedaliere, da costituire, ai sensi dell'art. 52 del D.P.R. n. 361/1957 e dell'art. 43 del citato D.P.R. n. 570/1960, negli ospedali e case di cura con almeno 200 posti- letto, nel numero di una per ogni 500 posti-letto o frazioni di 500. Si rammenta che a tali sezioni possono essere assegnati, ai sensi delle cennate disposizioni normative, su loro domanda ed in sede di revisione semestrale delle liste, gli elettori facenti parte del personale sanitario, di assistenza o comunque addetto all'istituto di cura;
- 2) seggi speciali, da costituire, ai sensi dell'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, per la raccolta del voto degli elettori degenti in ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto. La costituzione di tale seggio speciale, composto da un presidente e due scrutatori, uno dei quali assume le funzioni di segretario, deve essere effettuata alle ore 16 del sabato precedente la votazione, contemporaneamente all'insediamento dell'ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione è compreso il luogo di cura. Le funzioni del seggio speciale - alle cui operazioni possono assistere i rappresentanti delle liste di candidati, se designati - sono limitate alla raccolta del voto, nel rispetto della libertà e segretezza di esso, e alla consegna delle schede votate all'Ufficio elettorale di sezione sopraccennato, dove saranno immesse nell'urna, previo riscontro del numero delle



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

schede stesse con quello degli elettori degenti votanti e iscritti in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione;

- 3) uffici distaccati di sezione (seggi c.d. volanti), da costituire, ai sensi dell'art. 53 del D.P.R. 361/1957 e dell'art. 44 del D.P.R. n. 570/1960, per la raccolta del voto degli elettori ricoverati negli ospedali e case di cura minori (cioè, con meno di 100 posti-letto). Tali uffici di seggio sono formati dal presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione è ricompreso il luogo di cura, da uno scrutatore e da un segretario. Le funzioni del seggio volante – alle cui operazioni possono assistere i rappresentanti delle liste dei candidati, se designati, sono anche qui limitate alla raccolta del voto, nel rispetto della libertà e segretezza di esso, e al trasporto delle schede votate presso la sezione elettorale, dove saranno immesse nell'urna, previo riscontro del numero delle schede stesse con quello degli elettori che risultano votanti nel relativo elenco.

L'art. 9, nono comma, della legge n. 136/1976 prevede anche la possibilità di istituire presso le sezioni ospedaliere, in aggiunta, un seggio speciale per la raccolta del voto dei ricoverati che a giudizio della direzione sanitaria non possono accedere alla cabina di votazione.

Le SS.LL. vorranno richiamare su quanto precede l'attenzione sia delle amministrazioni comunali che delle strutture medico-sanitarie interessate, ai fini di una preventiva e tempestiva opera di informazione nei confronti degli aventi diritto nonché ai fini delle necessarie preventive intese con i presidenti di seggio per concordare l'orario di raccolta del voto.

e) Ricoverati in case di riposo e tossicodipendenti degenti presso comunità (art. 51 del D.P.R. 361/1957 e art. 42 del D.P.R. n. 570/1960)

Come evidenziato anche in occasione di precedenti tornate elettorali, sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, ai sensi degli articoli summenzionati, purchè siano elettori, per le elezioni politiche, di un qualsiasi comune del territorio nazionale e, per le elezioni regionali, di un qualsiasi comune della regione, sia tutti i degenti nelle case di riposo per anziani e nei cronici al cui interno sia possibile individuare una struttura sanitaria anche di modesta portata, come un'infermeria, sia i tossicodipendenti ospitati presso comunità terapeutiche o altre strutture gestite da enti, associazioni o istituzioni pubbliche o private.

La raccolta del voto dovrà avvenire in ogni caso a cura dell'ufficio distaccato di sezione (c.d. seggio volante), secondo le modalità previste dall'art. 53 del D.P.R. 361/1957 e dall'art. 44 del D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570.

Le SS.LL. vorranno sensibilizzare al riguardo le amministrazioni comunali e i direttori delle strutture di ricovero e assistenza interessate, anche al fine di concordare con i presidenti di seggio l'orario di raccolta del voto.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

Nel richiamare i contenuti della circolare n. 4 del 7 gennaio 2013 (lettera I), si rammenta ulteriormente che ciascun ufficio elettorale di sezione dovrà essere dotato di un bollo di sezione aggiuntivo per ogni seggio speciale o per ogni ufficio distaccato di sezione (c.d. seggio volante) istituito, anche ai fini della raccolta del voto domiciliare, nell'ambito della sezione medesima.

Al fine di agevolare le operazioni dei seggi speciali e degli uffici distaccati di sezione (c.d. seggi volanti), i comuni vorranno, come per gli ammessi al voto domiciliare, apportare agli appositi elenchi degli altri elettori ammessi a votare con modalità speciale (naviganti, detenuti, ricoverati in ospedali e case di cura, tossicodipendenti degenti presso comunità) una ulteriore apposita annotazione ("vota solo Camera") a fianco dei nominativi degli elettori che, alla data di domenica 24 febbraio 2013, non avranno compiuto i venticinque anni di età e, pertanto, avranno titolo a votare solo per la Camera dei deputati e non già per il Senato della Repubblica.

Si pregano le SS.LL. di voler portare quanto sopra a conoscenza dei sindaci dei comuni delle rispettive province per i relativi adempimenti e anche al fine di fornire adeguate informazioni ai presidenti delle sezioni nelle cui circoscrizioni esistono seggi speciali o seggi "volanti".

Si prega di favorire un cortese cenno di assicurazione.

IL DIRETTORE CENTRALE
Nadia Minati

Cut/Sfo